



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
Settore II – Ambiente, Rifiuti, Ecologia e Parco del Fiume Ofanto
Servizio Rifiuti e Bonifica

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA
Uffici Settore II c/o S.P. n.1 Trani-Andria, Km 1+500 – 76125 TRANI
PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

**Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.,
in merito al d.lgs. 36/2003 s.m.i., al d.lgs. 121/2020, modifica sostanziale e definizione di lotto**

Con il presente interpello si intende porre all'attenzione di Codesto Ministero un quesito relativo alla più corretta interpretazione da dare alla definizione in oggetto, ai fini dell'applicabilità o meno dei nuovi criteri costruttivi al d.lgs.121/2020 con particolare riferimento al fondo di discarica, e che trae origine dalla fattispecie di seguito descritta.

Con determinazione del 2017, è stata rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale per una installazione per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ossia per discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Con istanza del 10/06/2022, il Gestore della discarica ha chiesto l'avvio della procedura autorizzativa ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione dell'intervento dallo Stesso denominato "*sopraelevazione dei lotti di smaltimento e miglioramento della riqualificazione ambientale del sito*".

La discarica esistente è stata realizzata utilizzando parte dei volumi disponibili di una cava a fossa, con attività estrattiva ormai cessata, in applicazione dei criteri costruttivi previgenti all'entrata in vigore del d.lgs. 121/2020.

La proposta progettuale di modifica sostanziale avanzata dal Gestore prevede "*in termini volumetrici l'ampliamento in sopraelevazione di un abbancamento netto di circa 761.258 mc di rifiuti, in aggiunta alla volumetria già autorizzata di 373.644 mc*"; il Gestore chiarisce che "*gli interventi risultano relativi alla sopraelevazione dei lotti 1 e 2 di attuale deposizione controllata*" e che "*La sopraelevazione dei lotti 1 e 2 porta la quota finale di copertura, ad altezza che mediamente risulta incrementata di circa 30 m rispetto a quella attualmente autorizzata, mantenendola comunque più bassa rispetto al maggiore livello del piano campagna*". L'intervento rimarrebbe quindi confinato all'interno del bacino di cava e al di sotto del piano campagna, nell'ambito di area già autorizzata per l'attività di discarica esistente ed in esercizio.

All'art. 2 del d.lgs. 36/2003 s.m.i. si riscontra la seguente definizione generale di discarica:

- g) "*discarica*": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

L'art. 2, co. 2, del d.lgs. 121/2020, dispone che:

- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Sebbene il d.lgs. 121/2020 faccia esplicito riferimento ai "nuovi lotti delle discariche esistenti", nel medesimo decreto non si riscontra alcuna esplicita definizione della locuzione di lotto di discarica, nell'accezione utilizzata all'art.2, co. 2.; né sembrerebbe che il d.lgs. 36/2003 s.m.i. fornisca puntuali definizioni in merito.

Stante quanto sopra esposto e in assenza di puntuale definizione, nell'ambito delle valutazioni istruttorie della conferenza di servizi indetta per il procedimento autorizzativo della modifica sostanziale, sono emerse due differenti posizioni in relazione alla qualificazione di "lotto di discarica":

- una per la quale "da una lettura complessiva della norma sembra intendersi per "nuovo lotto" la realizzazione su di una nuova area di una vasca di smaltimento ex novo, dal fondo alla copertura superficiale finale" e pertanto "il progetto per come proposto, pare non configurare un nuovo lotto di una discarica esistente".
- l'altra per la quale "si ritiene che l'intervento proposto abbia tutti i presupposti per ritenersi un "nuovo lotto", vista l'entità dei volumi totali di rifiuti da gestire che passeranno da 373.644 mc a 1.134.902 mc (triplicazione dei volumi rispetto a quelli autorizzati con D.D. [...]) e pertanto, ai sensi dell'art. 2, c. 2 del d.lgs. 121/2020 "alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti" si applicano i criteri costruttivi previsti dall'allegato 1, al d.lgs. 36/2003 per i sistemi barriera (delle sponde e di fondo)".


Tali due differenti posizioni portano a risultati opposti in merito all'applicabilità o meno dei nuovi criteri costruttivi, con particolare al fondo della discarica che risulta già realizzato, precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs.121/2020, in applicazione dei previgenti criteri costruttivi.

Per quanto sopra esposto, ai fini della definizione del procedimento istruttorio in merito all'assentibilità della proposta progettuale, per la quale risulterebbe dirimente anche l'inquadramento giuridico della stessa in relazione ai decreti in oggetto, si chiede a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di voler indicare:

- quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, co. 2, del d.lgs. 121/2020 ovvero se per nuovo lotto debba intendersi nuovo settore di discarica fisicamente e idraulicamente separato dal preesistente;
- se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il d.lgs. 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi o sono da applicarsi ai nuovi lotti, intesi come nuovi settori di discarica fisicamente e idraulicamente separati dal preesistente;
- se gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.

In attesa di riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

F.T.
Ing. S. Di Bitonto



Il Dirigente ad interim
Ing. Lorenzo Fruscio

